DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1970

che concede un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale »

(Fascicoli FSE nn. 6723, 6724, 6755, 6756, 6757, 6758, 6760, 6761, 6763, 6769, 6801, 6807, 6808, 6858, 6860, 6864, 6902)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(71/63/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato per ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione relativo alle modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

viste le richieste del 19 e 23 giugno, 22 e 29 settembre, 11 ottobre e 1° dicembre 1967, 15 gennaio, 14 e 20 maggio, 26 e 28 giugno e 5 ottobre 1968, nonché quella del 4 marzo 1969, presentate dalla Repubblica italiana al fine di ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per delle spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo totale di Lit. 203.814.483,

visto il parere del comitato del Fondo sociale europeo del 10 novembre 1970,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste di cui trattasi concernono operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico del « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » ;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e che si riferiscono ad operazioni effettuate durante il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che, dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei relativi elementi di fatto e contabili, è risultato che le richieste stesse soddisfano alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione, con riserva tuttavia che vari lavoratori non sono stati rioccupati dopo la loro nuova sistemazione secondo il disposto dell'articolo 7, comma 3, del suddetto regolamento e che per altri lavoratori non è stata fornita la prova della rioccupazione ai sensi dell'articolo 7 ; che tali casi non possono fare oggetto di un contributo del Fondo ;

considerando che il numero dei succitati casi, le cui percentuali sono state determinate in funzione dei risultati delle verifiche per sondaggio eseguite in conformità del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde nelle richieste ad un importo totale di Lit. 64.363.549.

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » previa detrazione di un importo di Lit. 64.363.549 e che l'importo del contributo che il Fondo deve erogare è fissato in lire 203.814.483 — Lit. 64.363.549 = Lit. 139.450.934 ;

considerando che il comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 10 novembre 1970, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi sopra indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica italiana per delle spese sostenute dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale », concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate durante il periodo 1° gennaio 1966/31 dicembre 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che discipli-

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

nano il funzionamento del Fondo, a concorrenza dell'importo di Lit. 139.450.934. La parte di richieste che eccede tale importo non è conforme alle suddette disposizioni.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica italiana è fissato in Lit. 139.450.934 (equivalente a 223.121,49 unità di conto).

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI